

Allegato n. 2) - Statuto Farmacia Sant'Anselmo S.r.l.

ALLEGATO <sup>"C"</sup>  
al REP. N. 1049/687

-----STATUTO SRL-----  
-----DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA-----  
**ART. 1 - DENOMINAZIONE-----**  
È costituita una Società a responsabilità limitata denominata  
-----"FARMACIA SANT'ANSELMO SRL".-----  
**ART. 2 - SEDE E DOMICILIO DEI SOCI - COMUNICAZIONI-----**  
La Società ha sede nel Comune di Nonantola all'indirizzo  
risultante dal Registro delle Imprese di Modena.-----  
Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è  
considerato a tutti gli effetti quello risultante al registro  
delle Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del  
proprio domicilio.-----  
Tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto e dalla  
legge relativamente alle vicende societarie, ove non  
diversamente stabilito, dovranno essere effettuate tramite  
Raccomandata con Avviso di Ricevimento o tramite qualsiasi  
altro mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento, e  
la comunicazione si considererà effettuata nel momento della  
spedizione o inoltro della stessa.-----  
**ART. 3 - OGGETTO-----**  
La Società ha per oggetto la gestione della Farmacia comunale  
di Nonantola e potrà svolgere tutti i servizi accessori,  
connessi e complementari alla vendita di farmaci e altri  
prodotti, in un'ottica di integrazione e complementarietà con  
il servizio sanitario nazionale, al fine di favorire la tutela  
della salute degli abitanti del Comune di Nonantola.-----  
Essa potrà compiere tutte le operazioni che saranno ritenute  
necessarie od utili al conseguimento dello scopo sociale.-----  
Per lo svolgimento della propria attività potrà assumere  
finanziamenti fruttiferi o infruttiferi da propri soci, nei  
limiti consentiti dalle normative vigenti.-----  
**ART. 4 - DURATA-----**  
La durata della Società è fissata dalla costituzione fino al  
31 dicembre 2037.-----  
-----CAPITALE SOCIALE E QUOTE-----  
**ART. 5 - CAPITALE SOCIALE E DIRITTO DI OPZIONE-----**  
Il Capitale Sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola  
zero zero), ai sensi dell'art. 2463 Cod. Civ., e deve essere  
detenuto per il 51% (cinquantuno per cento) dal Comune di  
Nonantola e per il 49% (quarantanove per cento) da un socio  
privato scelto con gara ad evidenza pubblica.-----  
Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in  
sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla  
percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente  
posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.-----  
Il diritto di sottoscrizione è disciplinato dall'art. 2481-bis  
Cod. Civ.-----  
**ART. 6 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE E  
PRESTAZIONI ACCESSORIE-----**  
La quota di partecipazione del socio privato comprende

l'obbligo di prestazioni accessorie costituite dallo svolgimento dell'attività di direttore della Farmacia, per tutta la durata della società, verso il riconoscimento di un compenso annuale lordo di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), incrementato in base alle eventuali variazioni ISTAT in aumento, con cadenza annuale.-----

Nella determinazione del compenso spettante al socio privato per la remunerazione delle prestazioni accessorie si è tenuto conto della disciplina economica dei rapporti contrattuali aventi per oggetto le stesse prestazioni.-----

La partecipazione del socio privato è privilegiata nella distribuzione degli utili e delle Riserve di utili, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2468, comma 3, del codice civile, pertanto, ad essa spetta l'attribuzione di utili e riserve di utili in misura pari al 53% (cinquantatré per cento) del Capitale Sociale, anziché del 49% (quarantanove per cento) corrispondente al Capitale Sociale sottoscritto.-----

La mancata erogazione delle prestazioni accessorie da parte del socio privato costituisce causa di esclusione ai sensi dell'art. 2473-bis del codice civile e dell'art. 10 del presente statuto.-----

#### **ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI -----**

Essendo la presente società mista pubblico privato, a capitale pubblico maggioritario, caratterizzata dalla scelta del socio privato mediante gara ad evidenza pubblica, la quota di partecipazione del socio privato non è trasferibile senza il preventivo consenso scritto del socio di maggioranza pubblica. In ogni caso è riservato al Comune di Nonantola il diritto di prelazione.-----

#### **ART. 8 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'-----**

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, nei limiti e con le modalità che non configurino raccolta di risparmio tra il pubblico secondo le norme vigenti in materia. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati a favore della società sono infruttiferi. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del codice civile.-----

#### **ART. 9 - RECESSO DEL SOCIO-----**

Il diritto di recesso può essere esercitato dai soci solamente ed esclusivamente nei casi e secondo le previsioni di cui all'art. 2473 Cod. Civ.-----

Il socio che intende recedere deve comunicarlo all'Organo Amministrativo entro 20 (venti) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso. La comunicazione di recesso deve indicare le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, la quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato.-----

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una

delibera, l'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 giorni dalla data in cui si sono verificati. Dalla comunicazione dell'Organo Amministrativo decorreranno i termini per la comunicazione di recesso del socio.-----

**ART. 10 - ESCLUSIONE DEL SOCIO-----**

Il socio privato è escluso di diritto dalla società qualora:--  
a) venga cancellato dall'Ordine dei Farmacisti, qualunque ne sia il motivo, ovvero perda i requisiti previsti per la partecipazione alla società in sede di gara;-----  
b) venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità, come disciplinato dal bando di gara in base al quale il socio privato è stato selezionato;--  
c) non svolga la propria attività professionale di direttore di farmacia, così come previsto dall'art. 6 che disciplina le prestazioni accessorie;-----  
d) la società chiuda in perdita tre esercizi su cinque per cause imputabili alla cattiva gestione della farmacia.-----

L'accertamento del verificarsi delle cause di esclusione è di esclusiva competenza del Comune di Nonantola, sul quale incombe l'onere di comunicare, nelle forme previste dall'art. 2, al socio privato il verificarsi dell'evento.-----

In caso di esclusione del socio, il rimborso della sua quota di partecipazione avverrà ad un valore non superiore a quello del patrimonio netto contabile rilevato alla data dell'esclusione o nei sei mesi precedenti, atteso che il mancato acquisto della quota del socio privato determinerebbe la liquidazione della società verificandosi una causa statutaria di liquidazione, come disciplinato dal successivo articolo 25.-----

**-----ASSEMBLEE-----**

**ART. 11 - DECISIONI SOCI: METODO E COMPETENZE-----**

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.-----

L'Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla loro competenza dallo statuto o dalla legge ed altresì sugli argomenti che l'amministratore unico o almeno un socio sottopongono alla sua approvazione.-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----
- c) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.-----
- d) l'approvazione del budget annuale di revisione, del piano triennale degli investimenti, del piano del budget triennale e dei suoi aggiornamenti proposto dall'amministratore unico, entro il mese di dicembre di ciascun anno;-----
- e) le decisioni strategiche ed organizzative fondamentali per

la gestione della farmacia quali, ad esempio, l'approvazione dell'organigramma aziendale, del piano occupazionale, del regolamento concernente i criteri e le modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, gli orari di apertura, l'introduzione di nuovi servizi o la loro soppressione.-----

f) le decisioni relative all'assunzione di finanziamenti e il ricorso all'indebitamento bancario per importi superiori ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero);-----

g) la decisione di spostare l'ubicazione della farmacia comunale.-----

Sono riservate alla competenza del socio pubblico:-----

aa) la nomina dell'Organo Amministrativo e la determinazione del relativo compenso;-----

bb) la nomina, ove previsti, dell'Organo di Controllo nonché dell'organo preposto alla Revisione Legale e la determinazione del compenso di spettanza.-----

**ART. 12 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE**-----

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nella sede sociale o altrove, comunque in provincia di Modena, secondo quanto sarà stabilito nell'avviso di convocazione che dovrà essere comunicato ai soci mediante posta elettronica certificata, o altra modalità analoga, spedita ai soci almeno 8 giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea.-----

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (in prima ed eventualmente in seconda convocazione) e l'elenco delle materie da trattare.-----

In mancanza di formale convocazione avvenuta nei modi stabiliti, qualora nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, l'assemblea risulterà regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori e l'Organo di Controllo.-----

Gli amministratori e i membri dell'Organo di Controllo non presenti dovranno peraltro dare atto, mediante apposita comunicazione alla società, che essi sono informati della riunione.-----

**ART. 13 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**-----

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che risultino iscritti al Registro delle Imprese. Qualora, dall'ultima iscrizione, intervengano mutamenti nella compagine sociale il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio suo dante causa, producendo attestazione degli amministratori da cui risulti la regolarità e l'opponibilità del trasferimento alla società, a norma di legge e di statuto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta consegnata, o trasmessa in fotocopia mediante telefax o e-mail, al delegato per ogni singola assemblea.-----

**ART. 14 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA-----**  
Le Assemblies sono presiedute dall'Amministratore Unico ovvero,  
in sua assenza, da persona scelta preliminarmente  
dall'Assemblea.-----

Il Presidente è assistito da un Segretario scelto, in  
occasione di ogni singola riunione, anche fra i non soci.-----  
Nei casi di legge e tutte le volte che il Presidente lo  
riterrà opportuno, il verbale dell'Assemblea sarà redatto da  
un Notaio.-----

**ART. 15 - TERMINE DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE-----**  
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 120  
(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----  
Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla  
struttura ed all'oggetto della società e quando la società sia  
tenuta al consolidamento del bilancio, il termine di cui al  
precedente comma può essere prorogato fino a non oltre 180  
(centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.---  
L'Assemblea è convocata inoltre ogni qualvolta l'Organo  
Amministrativo lo ritenga opportuno e comunque nei casi  
previsti dalla legge.-----

**ART. 16 - QUORUM ASSEMBLEARI-----**  
A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla  
partecipazione posseduta.-----  
Sia in prima che seconda convocazione l'assemblea delibera a  
maggioranza assoluta del capitale sociale, compreso nei casi  
previsti al precedente art. 11 lett. b), e lett. c) relativi a  
modificazioni dell'atto costitutivo e ad operazioni che  
comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una  
rilevante modificazione dei diritti dei soci.-----  
Nel caso in cui un socio dichiarerà di astenersi dal voto per  
conflitto di interessi, si renderà applicabile l'art. 2368 c.  
3 Cod. Civ.-----

**ART. 17 - ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE-----**  
Le decisioni dell'assemblea devono constare da verbale  
sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio.-----  
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in  
allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale  
rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e  
il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per  
allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o  
dissenzianti.-----

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le  
loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

**ART. 18 - ASSEMBLEE DEI SOCI IN VIDEOCONFERENZA-----**  
L'assemblea dei soci può svolgersi anche in teleconferenza,  
audioconferenza o videoconferenza e ciò alle seguenti  
condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi  
verbali:-----

- che (nel caso di riunione non in forma totalitaria) siano  
indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video e audio

collegati a cura della società o comunque le modalità di collegamento alla società;-----  
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione in tempo reale ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;-----  
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;-----  
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----  
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.-----  
La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario.-----

-----**AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**-----

**ART. 19 - ORGANO AMMINISTRATIVO: COMPOSIZIONE E METODO DI GESTIONE**-----

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, anche non socio.-----  
E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato all'organo amministrativo.-----

**ART. 20 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**-----

Per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali, l'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società, salvo quelli che la legge od il presente Statuto riservino alla competenza dell'Assemblea.-----  
L'amministratore unico potrà attribuire anche a terzi, secondo le regole previste dal Codice Civile e determinandone i relativi compensi, incarichi in qualità di Procuratori, per il compimento di determinati atti o categorie di atti, e in qualità di Institori.-----

In particolare, l'amministratore unico, con apposita procura, delegherà al direttore della farmacia lo svolgimento delle attività di gestione quotidiana dell'esercizio farmaceutico, nei limiti del budget annuale di volta in volta approvato dall'assemblea e con un limite massimo di spesa di Euro 40.000,00 su base annua.-----

**ART. 21 - FIRMA SOCIALE**-----

La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico e al direttore della farmacia nei limiti dei poteri conferiti.-----

**ART. 22 - ORGANO DI CONTROLLO**-----

L'organo di controllo potrà essere individuato in un Sindaco

Unico o in un revisore.-----  
L'organo di controllo, con funzioni anche di revisione legale,  
è costituito da un solo membro effettivo e viene nominato ai  
sensi dell'articolo 11.-----

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi ed è  
rieleggibile fino ad un massimo di due volte.-----

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi  
di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il  
divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai  
componenti dell'organo di controllo.-----

-----**BILANCIO E UTILI**-----

**ART. 23 - BILANCIO ED UTILI**-----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.-  
Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo  
Amministrativo provvede a redigere il progetto di bilancio di  
esercizio e, ove richiesta dalla normativa vigente, la  
Relazione sulla Gestione.-----

Contestualmente alla predisposizione del bilancio di  
esercizio, l'Amministratore Unico redige a relazione sul  
governo societario di cui all'articolo 6 del D.lgs.175/2016 e  
ss.mm.ii.-----

**ART. 24 - DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO**-----

Gli utili netti, dedotta la quota da destinare alla riserva  
legale, a norma dell'art. 2430 cod. civ., saranno ripartiti  
fra i soci in proporzione a quanto previsto dall'articolo 6  
del presente statuto.-----

L'Assemblea dei soci potrà decidere una diversa destinazione  
dell'utile con decisione assunta all'unanimità.-----

-----**SCIoglimento - CONTROVERSIE - VARIE**-----

**ART. 25 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**-----

In aggiunta alle cause di scioglimento previste dall'art. 2484  
del codice civile, la società si scioglie anche nei seguenti  
casi:-----

a) qualora si verifichi una causa di recesso o di esclusione  
del socio privato e la sua quota di partecipazione non sia  
trasferita entro 6 mesi al Comune di Nonantola;-----

b) qualora il socio privato deceda;-----

c) qualora venga meno l'affidamento della gestione della  
Farmacia comunale alla società da parte del Comune di  
Nonantola, qualunque ne sia il motivo;-----

d) qualora intervengano disposizioni normative, di qualunque  
genere, che impongano la liquidazione della società.-----

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della  
Società, le norme per la liquidazione, il numero ed i poteri  
dei liquidatori verranno determinati dall'Assemblea, osservate  
le disposizioni di legge.-----

**ART. 26 - FORO COMPETENTE**-----

Per qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza di  
affari sociali e della interpretazione o esecuzione del  
presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 04-08-2017

**FARMACIA SANT'ANSELMO SRL**  
Codice fiscale: 03762190365

competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede  
legale.-----


**ART. 27 - DISPOSIZIONI GENERALI-----**

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli  
previsti dalle norme generali in tema di società.-----

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto,  
si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice  
Civile ed alle Leggi speciali in materia di società  
partecipate da enti pubblici.-----

In particolare si applica la normativa vigente in materia di  
società a controllo pubblico; a titolo esemplificativo e non  
esaustivo quella in materia di trasparenza, prevenzione della  
corruzione, incompatibilità ed inconfiribilità degli  
incarichi, remunerazione delle cariche.-----

Modena lì, 3 agosto 2017-----



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.  
Statuto aggiornato al 04-08-2017

**FARMACIA SANT'ANSELMO SRL**  
Codice fiscale: 03762190365

\*\*\*\*\*

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE  
DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'  
ART. 22 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 110/2010, CHE SI TRA-  
SMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.  
CASTELFRANCO EMILIA (MO) LI 4 AGOSTO 2017.  
ALLEGRA LANDINI NOTAIO FIRMA DIGITALE.